

COMUNE DI CANNARA

Provincia di Perugia

ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

(Comune di Cannara – Provincia di Perugia)

Segue regolamento completo fornito separatamente.



COMUNE DI CANNARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

(Comune di Cannara – Provincia di Perugia)

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attribuzione, la modifica e la revoca delle denominazioni delle aree di circolazione, degli spazi e degli edifici pubblici di competenza comunale, nonché per la numerazione civica nel rispetto della normativa richiamabile in materia con particolare riferimento al RD 1158/1923, alla L. 1188/1927, alla L. 1228/1954 (art. 10) ed al DPR 223/1989 (art. 41).

Il Regolamento istituisce inoltre una Commissione Comunale per la Toponomastica con funzioni consultive.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a:

- a) strade, vie, piazze, larghi, vicoli e altre aree pubbliche o ad uso pubblico;
- b) edifici pubblici o di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, biblioteche, ecc.);
- c) spazi verdi o parchi pubblici;
- d) eventuali ulteriori ambiti individuati dall'Amministrazione.

Art. 3 – Criteri generali per l'intitolazione

1. Le denominazioni devono rispondere a criteri di:

- chiarezza, semplicità e rispetto delle tradizioni storiche e culturali locali;
- coerenza con la toponomastica esistente e con la memoria collettiva della comunità;
- valorizzazione delle personalità che abbiano dato lustro alla nazione, alla regione o alla comunità locale.

2. Non possono essere intitolati spazi pubblici a persone decedute da meno di 10 anni, salvo ottenimento della autorizzazione prefettizia a termini di legge.

Art. 4 – Istituzione e composizione della Commissione Comunale per la Toponomastica

1. È istituita la Commissione Comunale per la Toponomastica, con funzioni consultive e propositive in materia di intitolazioni e modifiche toponomastiche.

2. La Commissione è composta da:

- il Sindaco o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- un Assessore designato dal Sindaco;
- tre componenti esterni nominati dalla Giunta Comunale e scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra cittadini esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, archivistica, o altre materie attinenti la toponomastica.
- due consiglieri comunali di cui uno espressione della minoranza consiliare;

3. La Commissione è costituita con decreto del Sindaco, la partecipazione ad essa è a titolo gratuito e i suoi membri restano in carica per la durata del mandato amministrativo e sono rinnovabili.

Art. 5 – Compiti della Commissione

La Commissione esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, su:

- a) denominazioni delle nuove aree di circolazione, di parchi e di giardini pubblici;
- b) modifiche alla toponomastica esistente;
- c) testi delle targhe e lapidi commemorative di personaggi o di eventi da apporre in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La commissione cura altresì l'aggiornamento della memoria storica locale attraverso proposte di valorizzazione toponomastica e promuove iniziative divulgative o culturali in materia toponomastica.

Art. 6 – Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. I pareri sono espressi a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 – Proposte di intitolazione

1. Le proposte possono essere presentate da:
 - Sindaco o Assessori;
 - Consiglieri comunali;
 - Cittadini, enti o associazioni.
2. Ogni proposta deve essere motivate ed accompagnata da una relazione illustrativa e da eventuale documentazione storica.

Art. 8 – Istruttoria e approvazione

1. L'Ufficio competente avvia l'istruttoria verificando la completezza formale della proposta.
2. La proposta viene quindi trasmessa alla Commissione, nella persona del Presidente, per il parere obbligatorio.
3. L'intitolazione è formalizzata con deliberazione della Giunta da trasmettere alla competente Prefettura per il seguito di competenza.

Art. 9 – Numerazione civica

La numerazione civica è curata dal Settore Tecnico secondo le normative vigenti, con riferimento alle nuove intitolazioni o modifiche approvate.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.